

NOTA INTERATTIVA Numero "SPECIALE" del 09 giugno 2022

(in rosso gli elementi di integrazione)

PROVVEDIMENTI NAZIONALI

LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

D.L. 24/2022

[24 marzo 2022, n. 24](#) "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".
Convertito, con modificazioni, dalla [Legge 19 maggio 2022, n. 52](#)

TESTO COORDINATO

Di seguito le principali disposizioni **modificate e coordinate**.

ART. 4 (Isolamento e autosorveglianza)

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, **salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata**. La cessazione dell'isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.

A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza [obbligo di indossare la mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti - **con esclusione dei bambini di età inferiore ai 6 anni, delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e delle persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo, nonché dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva limitatamente alle attività all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio e quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi** - fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto; effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto].

ART. 5 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

Fermo restando quanto previsto per il sistema educativo, scolastico e formativo (art. 9-ter.1 e 9-ter.2, [D.L. 52/2021](#)), **fino al 15 giugno 2022** è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso e l'utilizzo di aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

~~b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento), anche ove ubicate in comprensori sciistici;~~

c) **fino al 15 giugno 2022** per gli spettacoli aperti al pubblico **che si svolgono** al chiuso ~~e all'aperto~~ in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi **che si svolgono al chiuso**.

Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (a tal fine le "mascherine chirurgiche" sono considerati DPI) i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie.

Quanto sopra con esclusione: dei bambini di età inferiore ai 6 anni; delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e delle persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. L'obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori (anche addetti ai servizi domestici e familiari), sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche.

ART. 6 (Graduale eliminazione del green pass base)

Fino al **31 dicembre 2022**, alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19.

NB: ad oggi sull'intero territorio nazionale non è più richiesto il possesso del cosiddetto "green pass base" (ottenibile a seguito di vaccinazione, guarigione o test) per l'accesso a:

- a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- c) concorsi pubblici;
- d) corsi di formazione pubblici e privati;
- e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto;
- g) aerei; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (ad esclusione dei collegamenti dello Stretto di Messina e da e per le Isole Tremiti); treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Sono cessate anche le disposizioni relative all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico e privato (artt. 9-quinquies e 9-septies, D.L. 52/2021).

ART. 7 (Graduale eliminazione del green pass rafforzato)

NB: ad oggi sull'intero territorio nazionale non è più richiesto il possesso del cosiddetto "green pass rafforzato" (ottenibile a seguito di vaccinazione o guarigione), per l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- b) convegni e congressi;
- c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Le disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, hospice e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere (art. 1-bis, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies, [D.L. 44/2021](#)) restano in vigore fino al 31 dicembre 2022.

ART. 7-BIS (Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi è rilasciata, altresì, la certificazione verde di "avvenuta guarigione" che ha validità di 6 mesi. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose, o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde di "avvenuta guarigione" che ha validità indeterminata senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

ART. 8 (Obblighi vaccinali)

Gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario nonché per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (artt. 4, 4-bis e 4-ter, D.L. 44/2021), sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

Si introducono nuove disposizioni (artt. 4-ter.1 e 4-ter.2, D.L. 44/2021) relative alla somministrazione della dose di richiamo fino al 15 giugno 2022 in particolare per: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (fatta eccezione per i soggetti esenti dalla vaccinazione in possesso di apposito certificato).

ART. 9 (Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

NB: le disposizioni restano valide fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022.

ART. 9-BIS (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Nelle more dell'adozione dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (da adottarsi entro il 30 giugno 2022 - secondo la previsione dell'art. 37, comma 2, secondo periodo, del [D.lgs. 81/2008](#)) la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da altri Accordi adottati in sede di Conferenza permanente un addestramento o una prova pratica da svolgersi obbligatoriamente in presenza.

ART. 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19)

Si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2022, dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'ALLEGATO A e, fino al 31 luglio 2022, di quelli previsti dalle disposizioni legislative di cui all'ALLEGATO B. Tra queste ultime, l'art. 83, commi 1, 2 e 3 del D.L. 34/2020 "*Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio*".

Con il nuovo comma 1-bis si dispone la proroga, fino al 30 giugno 2022, della disciplina di cui all'art. 26, commi 2 e 7-bis, del D.L. 18/2020 (equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal servizio laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e conseguente rimborso forfettario ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS) esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate da appositi Decreto del Ministro della salute.

Con il nuovo comma 2-bis, invece, si dispone la proroga, **fino al 31 agosto 2022**, delle disposizioni recate dall'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.

ART. 11 (Sanzioni e controlli).

Si modifica il quadro delle sanzioni e dei controlli riferito alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 9 (commi 9-bis e 9-ter), 9-bis, 9-bis.1, 10-ter (commi 1 e 2), 10-quater, nonché delle Ordinanze di cui all'art. 10-bis (comma 1, lettera b).

ART. 14-BIS (Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)

Si sostituisce il comma 402 dell'art. 1 della Legge 208/2015, demandando - ad un Decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata - la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e prevedendo che tali risorse siano destinate, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15%, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del SSN, da selezionare attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 50%, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, all'incremento del personale del SSN preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle [Linee Guida](#) sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'ISS;

c) per una quota pari al 15%, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle Linee Guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del SSN e al personale socio-sanitario;

d) per una quota pari al 20%, a iniziative delle Regioni e delle Province autonome finalizzate, con il supporto dell'ISS, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'OMS, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa.

D.L. 21/2022

[21 marzo 2022, n. 21](#) "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina". Convertito, con modificazioni, dalla [Legge 20 maggio 2022, n. 51](#).

TESTO COORDINATO

Di seguito la sintesi delle principali disposizioni **modificate e coordinate**.

ART. 1 (Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

Si dispone la rideterminazione dell'aliquota delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dal 22 marzo 2022.

ART. 1-BIS (Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)

Si recepisce il contenuto del D.L. 2 maggio 2022, n. 38, conseguentemente abrogato, disponendo la proroga della riduzione delle Accise per Benzina, Gasolio e Gpl, dal 3 maggio 2022 e fino all' 8 luglio 2022 nella stessa misura già determinata dall'art. 1, l'azzeramento dell'accisa sul metano usato per autotrazione, la riduzione dell'IVA dal 22 al 5% nonché la disapplicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante.

ART. 2 (Bonus carburante ai dipendenti)

Si dispone, per il 2022, che l'importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito **dai datori di lavoro privato** ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

ART. 3 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)

Si riconosce un nuovo credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2022, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e cedibile per intero con visto di

conformità) per le imprese - diverse da quelle "energivore" dotate di contatori elettrici di potenza pari o superiore a 16,5 kW: il credito è pari al 12% ([percentuale successivamente rideterminata nella misura del 15% dall'art. 2, co. 3, del D.L. 50/2022](#)) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

ART. 4 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)

Si riconosce un nuovo credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2022, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e cedibile per intero con visto di conformità) per le imprese diverse da quelle "gasivore" pari al 20% ([percentuale successivamente rideterminata nella misura del 25% dall'art. 2, co. 1, del D.L. 50/2022](#)) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

ART. 5 (Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale)

Si dispone l'incremento dei crediti di imposta - già riconosciuti dagli artt. 4 e 5 del D.L. 17/2022 - a favore delle imprese energivore per l'acquisto di gas ed elettricità: dal 20% al 25% a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e dal 15% al 20% a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. L'art. 9 dispone altresì la cedibilità - entro il 31.12.2022 - dei crediti d'imposta di cui all'art. 15 del D.L. 4/2022 e agli artt. 4 e 5 del D.L. 17/2022.

ART. 5-BIS (Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

Si consente - agli impianti di produzione di energia elettrica da biogas in esercizio alla data del 21 maggio 2022 - la produzione aggiuntiva di energia oltre la potenza nominale di impianto, nei limiti della relativa capacità tecnica, della capacità tecnica della connessione alla rete e nel rispetto della disciplina ambientale in materia di VIA e di AIA.

Ciò anche nel caso in cui gli impianti accedano a regimi di incentivazione alle condizioni indicate dalla norma.

ART. 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)

Si riconosce la possibilità alle imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale di "richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia" la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi di energia elettrica e di gas, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, fino a 2 anni, con garanzia SACE (rilasciata in favore di banche e istituzioni finanziarie) al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

ART. 8-BIS (Misure di sostegno finanziario alle imprese)

Si modificano in alcuni punti le lettere m) e p-bis) del comma 1 dell'art. 13 del [D.L. 23/2020](#), per:

- portando da 24 a 30 mesi l'inizio del rimborso del capitale dei nuovi finanziamenti -ammissibili alla garanzia del Fondo PMI con copertura all'80% a decorrere dal 1° gennaio 2022 - concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti;

- per consentire, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, il differimento di 6 mesi fino ad un massimo di 6 mesi del preammortamento in relazione ai finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022.

ART. 10-BIS (Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali relativi al Superbonus 110% di cui agli artt. 119 e 121, comma 2, del [D.L. 34/2020](#) si dispone che, [a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023](#), l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione (rilasciati dalle SOA) ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016);

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi autorizzati dall'ANAC (la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 sarà condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione all'impresa esecutrice).

A decorrere dal 1° luglio 2023 ed ai medesimi fini, invece, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, *"è affidata esclusivamente"* alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.

Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla suddetta data.

ART. 10-TER (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese).

Si dispone la proroga al 30 settembre 2023 (salvo disdetta dell'interessato) delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico già concesse ai sensi dell'art. 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. 137/2020 subordinatamente all'avvenuto pagamento del relativo canone unico (salvo riduzioni o esenzioni disposte dai Comuni).

ART. 10-SEXIES (Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria).

Si dispone che il credito d'imposta previsto dall'art. 48-bis del D.L. 34/2020 possa essere utilizzabile (in compensazione) anche *"nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione"*, anziché solo *"nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione"*.

ART. 10-SEPTIES (Misure a sostegno dell'edilizia privata)

Si prorogano "di un anno":

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (art. 15, TU Edilizia) relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio (la proroga si applica anche ai termini relativi alle SCIA, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e ai PdC e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, del TU o ai sensi dell'art. 10, co 4, del D.L. 76/2020 e dell'art. 103, co. 2, del D.L. 18/2020);

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle "convenzioni di lottizzazione" (art. 28, Legge 1150/1942) o dagli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio (la proroga si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione o agli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito della proroga di cui all'art. 30, co. 3-bis, del D.L. 69/2013 e della proroga di cui all'art. 10, co. 4-bis, del D.L. 76/2020).

ART. 11 (Disposizioni in materia di integrazione salariale)

Si riconosce:

- ai datori di lavoro di cui all'art. 10 del D.lgs. 148/2015 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022;

- ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai Codici ATECO indicati nell'Allegato I che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo

delle relative prestazioni, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022;

- l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale (artt. 5, 29 comma 8 e 33, comma 2, D.lgs. 148/2015) per i datori di lavoro di cui ai Codici ATECO indicati nell'Allegato A che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa.

ART. 12 (Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)

Si riconosce, per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, l'esonero contributivo di cui all'art. 1, co. 119, della Legge 234/2021 (pari al 100% per 36 mesi) relativamente all'assunzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale da parte di imprese per le quali è attivo un tavolo di crisi aziendale ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

ART. 14, 15, 16 e 17 (Misure a sostegno dell'autotrasporto)

Si modifica l'art. 6 del D.lgs. 286/2005 relativo ai contratti di trasporto di merci su strada per l'adeguamento dei corrispettivi alle variazioni del costo del carburante (nei contratti stipulati in forma scritta) e ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (nei contratti conclusi in forma nono scritta).

Si incrementano le autorizzazioni di spesa per la riduzione compensata, nell'anno 2022, dei pedaggi autostradali nonché per aumentare la riduzione forfettaria, nel periodo d'imposta 2021, delle spese non documentate.

Si dispone l'esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti dovuto, per l'anno finanziario 2022, dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale.

~~Si istituisce, infine, il "Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto" con una dotazione di circa 500 milioni di euro per il 2022 (i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse saranno definite con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile da adottarsi entro 30 giorni dal 22 marzo 2022). L'art. 17 è stato abrogato dal D.L. 50/2022.~~

ARTT. 17-BIS e 17-TER (Istituzione e Disciplina del sistema di interscambio di pallet)

In relazione ai "pallet standardizzati interscambiabili" utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci, fatta salva la compravendita, si introduce l'obbligo di restituzione al proprietario o al committente di un eguale numero di pallet (salvo espressa dispensa da parte del proprietario o committente), indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili dovrà quindi essere indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione sarà tenuto all'emissione contestuale di "apposito voucher" (digitale o cartaceo), avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonché l'indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire.

La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo.

Le caratteristiche tecnico-qualitative e il valore di mercato del pallet interscambiabile nonché le tempistiche per il suo aggiornamento saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico (da adottare entro 60 giorni dal 21 maggio 2022) che individuerà anche la struttura competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio.

ART. 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

Si riconosce un credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e cedibile per intero per intero con visto di conformità entro il 31.12.2022) del 20% per l'acquisto di carburante per agricoltura e pesca, relativo alla spesa sostenuta (al netto dell'IVA) per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. È inoltre prevista la cedibilità sul modello credito d'imposta nel settore energetico.

ART. 19 (Rinegoiazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

Si consente alle imprese agricole la possibilità di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni in essere al 22 marzo 2022, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime anche con l'assistenza della garanzia gratuita fornita dall'ISMEA.

I nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater recano ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte, successivamente all'iscrizione a ruolo, da presentare all'AGEA, per il tramite della Agenzia delle Entrate-riscossione a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa. A seguito della presentazione tempestiva dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo.

L'AGEA comunicherà al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e:

- a) in caso di accoglimento, il produttore dovrà rinunciare ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente;
- b) saranno sospese le procedure di recupero per compensazione.

L'efficacia della rateizzazione resta subordinata all'assenso della Commissione europea.

ART. 19-BIS (Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)

Si inserisce una ulteriore ipotesi di deroga (rispetto a quelle già previste dall'art. 14 della Legge 590/1965) al diritto di prelazione agraria in favore dei coltivatori diretti affittuari e dei coltivatori diretti IAP proprietari di terreni confinanti, in casi di vendita che viene quindi escluso quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei medesimi terreni "sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA".

ART. 19-TER (Disposizioni per il sostegno del settore dell'agroalimentare)

Si modificano alcune previsioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare ([D.lgs. 198/2021](#)). In particolare:

- vengono ricompresi nella definizione di prodotti agricoli deperibili - per i quali il termine di pagamento è fissato in 30 giorni - i prodotti a base di carne che presentino da un punto di vista chimico-fisico AW superiore a 0,95 e PH superiore a 5,2 oppure AW superiore a 0,91 oppure PH uguale o superiore a 4,5;

- si estende la disciplina sui termini di pagamento dei prodotti deperibili (30 giorni) ai prodotti:

- a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
- b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
- c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: AW superiore a 0,95 e PH superiore a 5,2 oppure AW superiore a 0,91 oppure PH uguale o superiore a 4,5;
- d) tutti i tipi di latte.

ART. 20 (Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Si incrementa di ulteriori 35 milioni di euro, per l'anno 2022, la dotazione del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura" (art. 1, co. 128 della [Legge 178/2020](#)).

ART. 20-BIS (Semplificazioni per l'erogazione di contributi finanziari a favore delle aziende agricole)

La norma di semplificazione introdotta dall'art. 78, co. 1-quater, del [D.L. 18/2020](#), per consentire l'anticipazione delle erogazioni di aiuti, benefici e contributi finanziari in favore delle imprese agricole, rinviando l'esecuzione dei controlli dal parte delle competenti amministrazioni al momento del regolamento del saldo, viene prorogata al 31 dicembre 2022.

ART. 21 (Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)

Si consente di prevedere, nei P.U.A., la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato "equiparato", di cui vengono individuate le caratteristiche.

ART. 22 (Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto turismo)

Si riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione), alle imprese alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'IMU per gli immobili

rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, a condizione che i relativi proprietari ne siano anche gestori e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Gli interessati dovranno presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima (L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea).

ART. 22-BIS (Misure di sostegno per il comparto teatrale)

A beneficio dei soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al [Codice ATECO 90.04.00](#), si dispone la sospensione:

a) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, [nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022](#);

b) dei termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza [nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022](#).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ART. 22-QUATER (Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)

Per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse potranno essere presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria. Per lo stesso periodo, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al capoverso precedente, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, non è subordinata alle autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. E' altresì disapplicato il limite temporale di massimo 180 giorni per la rimozione delle predette strutture amovibili.

ART. 31 (Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina).

Si autorizza il Dipartimento della Protezione civile, con proprie ordinanze, a:

a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa da attuare mediante i Comuni, gli Enti del Terzo settore, i CSV, gli enti e le associazioni iscritte che svolgono attività in favore degli immigrati iscritte nell'apposito registro e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per un massimo di 15.000 unità **da realizzare nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'ANCI con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.c. per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e insussistenza di processi penali pendenti per determinati reati, tentati o consumati, nonché di cause di divieto, sospensione o decadenza;**

b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità.

Si dispone, infine, l'incremento - di 7.533.750 euro per l'anno 2022 - delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del [D.lgs. 142/2015](#).

D.L. 17/2022

[1° marzo 2022, n. 17](#) *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*. Convertito, con modificazioni, dalla [Legge 27 aprile 2022, n. 34](#).

[TESTO COORDINATO](#)

Tra le novità introdotte si segnalano:

- l'adozione - ai sensi del nuovo art. 3-bis - della Strategia nazionale contro la povertà energetica ad opera del Ministro della transizione ecologica (con apposito Decreto da approvarsi) al fine di stabilire obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica;
- la proroga, ad opera del nuovo comma 3-bis dell'art. 7 - dei termini di sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, dell'IVA e delle imposte sui redditi (lettere a), b), c), d) del comma 923 dell'art. 1 della [Legge 234/2021](#)) a favore, tra gli altri, delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, fino al 31 luglio 2022, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022 (i versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo);
- l'integrale modifica dell'articolo 9 (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici in aree idonee);
- la semplificazione, ad opera del nuovo art. 9-ter, dell'iter di installazione di impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, secondo più specifici criteri da stabilirsi, entro 90 giorni dal 29 aprile 2022, con apposito Decreto del Ministro della transizione ecologica;
- l'installazione nelle aree a destinazione industriale, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti ai sensi del nuovo art. 10-bis, di impianti solari fotovoltaici e termici (anche su strutture di sostegno appositamente realizzate) che coprano una superficie non superiore al 60% per cento dell'area industriale di pertinenza;
- la modifica, ad opera del nuovo art. 10-ter, dell'art. 30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile) del [D.lgs. 199/2021](#);
- la nuova formulazione dell'art. 11 che mira a favorire il massimo sviluppo possibile del fotovoltaico in area agricola, in particolare attraverso l'eliminazione del vincolo del 10% della superficie agricola per gli impianti agrovoltai che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale;
- la predisposizione - mediante Decreto del Ministro della transizione ecologica da adottarsi, ai sensi del nuovo articolo 11-bis, entro 60 giorni dal 29 aprile 2022, di un *"Piano nazionale per contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal deterioramento del patrimonio serricolo nazionale attraverso la riconversione in siti agroenergetici"*;
- l'ammissione - ai sensi del nuovo art. 12-bis - negli impianti per la produzione di biogas e biometano, dei sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e dei sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali i quali si intendono compresi nella definizione di "residui derivanti dall'attività agroalimentare" se rispettano i requisiti per essere considerati sottoprodotti e dunque esclusi dal novero dei rifiuti e



se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta le norme per l'utilizzazione agronomica del digestato;

- la limitazione - ai sensi del nuovo art. 25-bis e a decorrere dall'anno 2023 - del credito d'imposta riservato (nella misura unica del 75% del valore incrementale) alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie alle sole campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e non più a quelle effettuate sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;

- l'ampliamento per vero indeterminato e, allo stato, indeterminabile - ad opera dell'art. 28-bis che aggiunge in maniera non organica il comma 1-bis all'art. 13 della Legge 59/1992 - dello scopo e dell'oggetto delle **cooperative edilizie di abitazione**, nella misura in cui stabilisce che *"si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione"*.

VISITA IL NOSTRO SITO

www.uecoop.org

SEGUICI SU INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it>

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg

E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

<https://www.facebook.com/uecoop>

SCARICA INOLTRE LA NOSTRA APP UECOOP

per Android e iOS

UTILIZZA LA BACHECA DEI COOPERATORI

<https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca>

E VISITA IL NOSTRO SPAZIO

<https://www.virtualuecoop.it/>



**PER COSTRUIRE UN
NUOVO MODO DI
STARE INSIEME**